



## LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 294 DEL 23 marzo 2006

### DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Si riportano le decisioni assunte nel corso della riunione del 23 marzo 2006 dalla **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Salvatore Lo Giudice, Presidente, dall'avv. Emilio Battaglia e dall'avv. Lucio Colantuoni, Componenti, con l'assistenza di Stefania Ginesio e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti:

“ “ “ N. 26

### RECLAMI

**Reclamo della Soc. LECCE** avverso la squalifica del campo di giuoco per **una** giornata effettiva di gara ed ammenda di € 5.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Lecce-Parma del 19/3/06 – C.U. n. 288 del 21/3/06). ***Procedura d'urgenza.***

### Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Lecce la squalifica del campo per una giornata effettiva di gara nonché l'ammenda di € 5.000,00 per il comportamento tenuto da suoi sostenitori in occasione della gara Lecce-Parma del 19/03/06, ha proposto reclamo la società sanzionata, provvedendo al deposito nei termini previsti di memoria difensiva con la quale si chiede la commutazione della squalifica del campo con la sanzione meno grave dell'ammenda.

La reclamante ritiene non corretta la valutazione del Giudice Sportivo in ordine alla pericolosità della condotta dei tifosi sia per "l'incolumità pubblica" sia per l'incolumità di coloro che si trovavano sul terreno di giuoco. Secondo l'assunto difensivo, la mancanza di pericolo sarebbe fra l'altro provata dalla ridottissima efficacia lesiva dei petardi e dei

bengala esplosi (in segno, comunque, di esultanza). Inoltre, sostiene la reclamante che si sarebbe trattato di condotte poste in essere da una frangia di tifosi in aperto dissenso con i vertici della società, in modo preordinato e finalizzato a recare loro danno, provocando la squalifica del campo onde far disputare in campo neutro la successiva partita con il Milan, così pregiudicandone l'incasso. In via istruttoria chiede ammettersi prova testimoniale sulle circostanze dedotte in memoria.

Alla riunione odierna è comparso il difensore della reclamante, il quale, dopo aver ulteriormente illustrato le argomentazioni poste a sostegno del reclamo, ne chiedeva l'accoglimento.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, sentito il difensore, rigettata l'istanza istruttoria in quanto irrilevante ai fini della decisione, ritiene che i motivi di gravame esposti dalla Società non siano fondati e che pertanto il reclamato provvedimento debba essere confermato.

Sulla base della ricostruzione della vicenda svolta dal Giudice Sportivo, che si ritiene di condividere integralmente - fondata sul contenuto degli atti ufficiali - è indubbio che il lancio dei petardi, dei fumogeni e dei bengala ha determinato per ben due volte l'interruzione dell'incontro, incidendo negativamente sul regolare svolgimento della gara.

E' indubbio, altresì, che l'intensità dei lanci di bengala e fumogeni ha costituito un grave pericolo per l'incolumità di coloro che erano presenti sul terreno di giuoco.

Tali condotte, dunque, ascrivibili a titolo di responsabilità oggettiva alla Soc. Lecce, sono state correttamente valutate dal Giudice Sportivo come particolarmente gravi e rientranti nell'ipotesi di cui all'art. 11, commi 1 e 3 C.G.S.

Ritiene infine la Commissione che l'assunto difensivo secondo il quale andrebbe esclusa la responsabilità della società in quanto i fatti sarebbero stati commessi "per motivi estranei alla gara", a norma dell'art. 11, comma 1, C.G.S., non può trovare accoglimento. L'esimente invocata, infatti, riguarda fattispecie non correlate alla gara e completamente avulse dal contesto sportivo di riferimento. Nel caso di specie, a prescindere dalla prova della veridicità di quanto asserito dalla difesa circa la premeditazione e l'effettiva finalità delle condotte sanzionate, è pacifica la connessione tra tali condotte e l'evento agonistico, in occasione del quale sono state poste in essere.

Pertanto, il provvedimento impugnato merita conferma, risultando equo nella quantificazione della sanzione in considerazione della reiterata recidiva.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

**Reclamo della Soc. MESSINA** avverso la squalifica per **tre** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Carmine **COPPOLA** (gara Messina-Lecce del 12/3/06 – C.U. n. 280 del 14/3/06).

### **Il procedimento**

La Soc. Messina ha proposto reclamo avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Carmine Coppola, tesserato della Soc. Messina, la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara, perchè, dopo la conclusione della gara, nel rientro verso gli spogliatoi, lanciava la felpa della propria tuta contro un dirigente della

squadra avversaria – che aveva rivolto parole di protesta verso la terna arbitrale – colpendolo al volto senza conseguenze lesive di sorta e, successivamente, colpiva con un calcio alla gamba il medico sociale della squadra avversaria, intervenuto nel frattempo per stigmatizzare il precedente episodio.

A sostegno del gravame, si rileva che la condotta posta in essere dal calciatore a fine gara, sarebbe stata rilevata dal collaboratore dell'Ufficio Indagini, ma non dagli ufficiali di gara, presenti al momento dei fatti, per cui sarebbe stato omesso di riferire delle gravi provocazioni del Signor Angelozzi e di altri soggetti al seguito del Lecce nei confronti del Coppola e di altri tesserati del Messina, “la cui carica di adrenalina era altissima considerato l'andamento di una gara tiratissima e fondamentale per il prosieguo del campionato”.

In secondo luogo, si rileva che il provvedimento impugnato sarebbe “esageratamente afflittivo e caratterizzato da inaudita pesantezza giuridica in rapporto alle circostanze soggettive ed oggettive di fatti addebitati con aperta violazione del principio di proporzionalità tra infrazione e sanzione”.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, insistendo nelle conclusioni già formulate.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, ritiene che il gravame è infondato.

Dagli atti ufficiali risulta, in modo esaustivo ed inequivocabile, che dopo il fischio finale, il calciatore Coppola nel rientro negli spogliatoi, dopo aver lanciato la felpa della propria tuta contro un dirigente del Lecce ed averlo colpito al volto senza conseguenze lesive, colpiva con un calcio alla gamba il medico sociale del Lecce, che nel frattempo era intervenuto per stigmatizzare l'episodio. All'evidenza tale condotta risulta connotata da violenza di particolare gravità, a nulla rilevando il contesto di intensità agonistica e di forte emotività asseritamente correlato all'importanza della gara.

Conseguentemente, la sanzione irrogata in relazione ai fatti contestati appare equa.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

**Reclamo della Soc. MESSINA** avverso l'ammenda di € 2.250,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Messina-Lecce del 12/3/06 – C.U. n. 280 del 14/3/06).

### **Il procedimento**

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Messina la sanzione della ammenda di € 2.250,00 per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Messina-Lecce del 12/03/2006 per avere acceso numerosi bengala e fumogeni sugli spalti, al 27° del primo tempo, recidiva, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la revoca o, in subordine, la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame si osserva che la volontà dei sostenitori della Società reclamante sarebbe stata solo quella di salutare in maniera festosa i propri calciatori senza alcun intento di danno o pregiudizio. Di conseguenza, si rileva che la sanzione comminata sarebbe sproporzionata ed eccessivamente afflittiva.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della società reclamante il quale ha espressamente dichiarato di rinunciare al gravame.

**Il dispositivo**

La Commissione, preso atto della rinuncia al gravame formalizzata all'odierna riunione, delibera l'estinzione del procedimento e dispone di incamerare la tassa.

Il Presidente: f.to avv. *Salvatore Lo Giudice*

“ “ “

---

PUBBLICATO IN MILANO IL 23 MARZO 2006

IL PRESIDENTE  
*Adriano Galliani*